REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI GIOCO E DELLE AREE VERDI ATTREZZATE DI PROPRIETÀ COMUNALE

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 23 del 28 luglio 2023

INDICE

Articolo 1 - Disposizioni generali
Articolo 2 - Norme generali di comportamento
Articolo 3 - Uso dei parchi e delle aree verdi attrezzate
Articolo 4 - Manutenzione dei parchi e delle aree verdi attrezzate di proprietà comunale
Articolo 5 – Sorveglianza dell'area
Articolo 6 - Sanzioni
Articolo 7 – Estensione delle norme
Articolo 8 - Entrata in vigore

Articolo 1
Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento disciplina le norme sul corretto utilizzo dei parchi giochi, delle aree verdi attrezzate a gioco per bambini e delle relative attrezzature aventi importanti funzioni ludico ricreative e relax presenti sul territorio comunale.
2. Le norme ivi previste sono finalizzate a salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi pubblici comunali.
3. Gli altri scopi sono:
   - salvaguardare e riqualificare lo spazio verde, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio ambientale;
   - salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente all'interno dei parchi, in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto delle normative igienicosanitarie;
   - coordinare in modo armonioso l'attività ludica, l'attività sociale da svolgere all'interno dei parchi nel rispetto della quiete pubblica;
   - promuovere l'aggregazione attraverso un'ordinata e pacifica convivenza all'interno degli spazi attrezzati.

Articolo 2
Norme generali di comportamento

1. È fatto obbligo a tutti coloro che utilizzano le aree verdi attrezzate e i parchi giochi di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate. Chiunque arrechi un danno è tenuto a risarcirlo.
2. Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.
3. È vietato nelle aree verdi attrezzate e nei parchi giochi:
   a) L'accesso alle biciclette o altri velocipedi, salvo se trattasi di velocipedi in uso a bambini di età inferiore ad anni 7;
   b) L'accesso ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, per lo scarico di merci/materiali, o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi autorizzati);
   a) creare punti di bivacco;
   b) disturbare la quieta pubblica;
   c) introdurre contenitori in vetro;
   d) gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti; i rifiuti dovranno essere differenziati e riposti negli appositi cestini predisposti;
   e) utilizzare fiamme e/o accendere fuochi, petardi o altri articoli pirotecnici;
   f) campeggiare e/o pernottare;
   g) arrecare danni alle piante, alle aree verdi e alle attrezzature installate;
   h) salire con i piedi sulle panchine e svolgere azioni che possano arrecare o arrechino danno alle attrezzature, alla segnaletica e all'arredo urbano;
   i) soddisfare bisogni fisiologici;
   j) imbrattare o danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco;
   k) cogliere fiori o estirpare le piante;
   l) collocare striscioni, cartelli o altri mezzi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione;
   m) usare le attrezzature, per i giochi destinati ai bambini, da chi ha superato il 12° anno di età;
   n) L'accesso ai cani o ad altri animali sprovvisti di guinzaglio e/o museruola.

4. È vietato nelle sole aree giochi:
   a) L'accesso ai cani o ad altri animali, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;

b) fumare e bere bevande alcoliche;

5. L'Amministrazione Comunale provvede ad installare apposita segnaletica per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 3
Uso dei parchi e delle aree verdi attrezzate

1. L'accesso ai parchi giochi, alle aree verdi attrezzate a gioco per bambini e alle relative attrezzature è vietato al di fuori del seguente orario:
   - In vigenza dell'ora legale dalle ore 24:00 alle ore 8:00;
   - Nel rimanente periodo dell'anno dalle ore 19,00 alle ore 8,00.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare in via prioritaria, i parchi gioco e/o aree verdi attrezzate di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.
3. L'uso dei sopraccitati parchi e aree verdi attrezzate da parte di soggetti diversi dal Comune di Santi Cosma e Damiano, sarà possibile solamente se preventivamente autorizzato e disciplinato dal Comune medesimo.
4. Al di fuori dell'utilizzo generico dei Parchi Comunali e delle aree verdi attrezzate, come disciplinato dagli articoli precedenti, è consentito organizzare manifestazioni di vario genere secondo le norme del presente articolo.
5. Le associazioni senza scopo di lucro, che hanno la propria sede nel Comune di Santi Cosma e Damiano, possono fare richiesta al Comune di utilizzo dell'area del parco per organizzare incontri, manifestazioni. La richiesta deve essere autorizzata dal competente ufficio comunale.
6. L'utilizzo può essere altresì richiesto da altre associazioni, con o senza scopo di lucro, da società, da comitati, da imprese individuali, ecc., per organizzare attività di carattere benefico o commerciale. La richiesta deve essere autorizzata dal competente ufficio comunale.
7. Il Comune concederà l'utilizzo del parco o delle aree verdi attrezzate, articolando nell'atto di autorizzazione una serie di prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui è stata formulata la richiesta e, se ritenuto opportuno, previo rilascio di apposita cauzione. L'autorizzazione viene rilasciata secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute, e sempre che nella stessa data o nello stesso periodo di utilizzo, non siano state già autorizzate od organizzate altre manifestazioni da parte del Comune.
8. L'autorizzazione verrà valutata dal Responsabile del Servizio e, comunque non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale del parco giochi o delle aree verdi attrezzate.
9. L'utilizzo dei parchi giochi, delle aree verdi attrezzate da parte di soggetti privati per la realizzazione di servizi fotografici in caso di eventi privati quali comunioni e simili, è gratuito e non occorre presentare alcuna richiesta di permesso all'Amministrazione Comunale.
10. In ogni caso l'utilizzo dell'area (parco giochi, aree verdi attrezzate ecc.) non preclude al pubblico l'accesso.
11. L'utilizzo dei campi di calcetto, basket e tennis etc, presenti nelle aree gioco sarà ulteriormente disciplinato in merito alle modalità di accesso e di utilizzo dal Servizio responsabile della gestione nel rispetto del presente regolamento.

Articolo 4
Manutenzione dei parchi e delle aree verdi attrezzate di proprietà comunale

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi e delle aree verdi attrezzate e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede in economia o secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture o mediante il ricorso ad altre procedure consentite dalla norma e dai regolamenti;
2. Il competente ufficio comunale, almeno una volta l'anno, provvederà alla verifica delle attrezzature e delle infrastrutture, relazionando circa lo stato di fatto rilevato, nonché sugli interventi necessari;

3. I giochi che, causa malfunzionamenti o rotture, non risultassero essere praticabili e agibili, saranno segnalati da apposita cartellonistica o nastro segnaletico bicolore e non utilizzabili fino a nuovo ordine, previo comunque controllo degli uffici preposti.

Articolo 5
Sorveglianza dell'area

1. Ove possibile, i parchi gioco comunali sono dotati o potranno essere dotati di apparati di videosorveglianza attivi 24 ore su 24. Le immagini, trattate a norma di legge, saranno utilizzate al fine dell'individuazione dei responsabili di eventuali danni che dovessero essere riscontrati, oltre che per la prevenzione e repressione di comportamenti inopportuni.

Articolo 6
Sanzioni

1. Chiunque arreca danni alle strutture, alla segnaletica, all'arredo, ai giochi è obbligato al risarcimento dei danni, fatte salve le conseguenze penali della condotta.
2. Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.
3. La Polizia Locale e gli altri organi di Polizia verificano il rispetto delle presenti norme regolamentari e procedono alla contestazione delle eventuali violazioni e all'applicazione delle sanzioni di legge.

Articolo 7
Estensione delle norme

1. Qualora l'Amministrazione comunale crea o acquisisca nuovi parchi giochi o aree attrezzate a gioco e relax, gli stessi saranno sottoposti alle norme del presente regolamento.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili

Articolo 8
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.